



STRUTTURA PROPONENTE	<i>Direzione Regionale:</i> PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO <i>Area:</i> TRIBUTI, FINANZA E FEDERALISMO		
Prot. n. _____ del _____			
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Applicazione delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle liti tributarie di cui all'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte la Regione Lazio.			
ASSESSORATO PROPONENTE	POLITICHE DEL BILANCIO, PATRIMONIO E DEMANIO		
DI CONCERTO	_____		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 13/07/2017 prot. 436	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	

OGGETTO: Applicazione delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle liti tributarie di cui all'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte la Regione Lazio.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche del Bilancio, Patrimonio e Demanio,

- VISTA** la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
- VISTA** la Legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
- VISTO** il Regolamento regionale 29 aprile 2013, n. 6, “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
- VISTA** la Legge Regionale n. 17 del 31/12/2016 “Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2017”;
- VISTA** la Legge Regionale n. 18 del 31/12/2016 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 857, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
- VISTO** la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 858, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
- VISTA** la Circolare del Segretario Generale Prot. n. 44312 del 30/1/2017 e successive modifiche e integrazioni, con la quale sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2017/2019, conformemente a quanto disposto dalla DGR n. 14/2017;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale del 17 gennaio 2017, n. 14, “Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”;

- VISTO** il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*”;
- VISTO** in particolare l’articolo 11 del predetto decreto, che introduce una procedura di natura amministrativa finalizzata a deflazionare il contenzioso tributario in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendente in ogni stato e grado del giudizio;
- PRESO ATTO CHE** la suddetta norma prevede la definizione delle controversie tributarie a seguito della presentazione di una richiesta di definizione da parte del contribuente e del pagamento degli importi in contestazione di cui all’atto impugnato, rientranti nella giurisdizione tributaria, e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora; qualora la controversia riguardi esclusivamente interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi è prevista una specifica disciplina;
- CONSIDERATO** che il comma 1-bis dell’articolo 11 dispone altresì che “*ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente*”;
- CONSIDERATO** che la ratio di tale intervento normativo, come peraltro espressamente richiamato nella relazione illustrativa al provvedimento (A.C. 4444), è quella di favorire una riduzione del contenzioso tributario pendente in ogni grado di giudizio;
- RILEVATO CHE**, con specifico riferimento alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte la Regione Lazio, quelle che assumono una maggiore rilevanza quantitativa sono riferibili alla tassa automobilistica regionale di cui di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e s.m.i., alle tasse sulle concessioni regionali (TCR) di cui all’articolo 7 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, nonché all’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo di cui all’articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2;
- RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO**, in conformità a quanto previsto al comma 1-bis dell’articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevedere l’applicazione delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle liti pendenti di cui al predetto articolo 11 alle sole controversie tributarie, di valore non superiore a 2.000,00 euro, attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte la Regione Lazio in materia di tassa automobilistica regionale di cui di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e s.m.i., di tasse sulle concessioni regionali (TCR) di cui all’articolo 7 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, nonché di imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo di cui all’articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano:

1. di prevedere l'applicazione delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle liti pendenti di cui all'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, alle controversie tributarie, di valore non superiore a 2.000,00 euro, attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte la Regione Lazio in materia di:
 - a. tassa automobilistica regionale di cui di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e s.m.i.;
 - b. tasse sulle concessioni regionali (TCR) di cui all'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2;
 - c. imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2;
2. di demandare al Direttore della Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio l'adozione di ogni atto, conseguente e necessario, finalizzato a dare attuazione a quanto previsto al punto 1.

La presente Deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito web della Regione (www.regione.lazio.it)

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.